



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

13/12/2012

U-rsp/5871/2012



U-MC/12

Circ. n. 156/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Istanze di interpello trasmesse dal CNI ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n.81/2008 – risposte della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro – requisiti del personale destinato a eseguire lavori sotto tensione – obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a dieci lavoratori - invio – prot. CNI n.5569

Con la presente si trasmettono in allegato due risposte pervenute dalla *Commissione per gli Interpelli* della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su due quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro avanzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.

Con decreto del 28 settembre 2011, infatti, è stata finalmente costituita presso la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Commissione di cui all'art.12 del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la quale quindi – dopo un periodo di organizzazione delle attività - ha potuto iniziare ad esaminare e risolvere i quesiti ricevuti negli anni passati.

La prima risposta (INTERPELLO N.3/2012) attiene ad un interpello trasmesso dal CNI con nota del 11/11/2008, relativo ai requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione, ai sensi dell'art.82 d.lgs. n. 81/2008 (v. allegati).

La Commissione per gli interpelli – dopo aver premesso che può rispondere soltanto su quale sia “*la pertinente normativa tecnica*” – afferma che la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione di lavori su parti in tensione, è la **norma CEI 11-27**, “la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge”.

La seconda risposta (INTERPELLO N.4/2012) attiene ad un interpello trasmesso dal CNI con nota del 28/07/2010, relativo all'obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a dieci lavoratori, alla luce dell'art.18 d.lgs. n.81/2008 (in allegato).

La Commissione per gli interpelli si esprime positivamente, affermando che “la previsione di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.81/2008 trova applicazione anche nel caso in esame”.

Questo perché l'art.5, comma 2, del DM 10/03/1998 contempla l'esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza, ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.


Si rimanda comunque alla lettura integrale delle due risposte pervenute.

Nel rammentare che *le indicazioni* fornite nelle risposte agli interpelli “*costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza*” (ai sensi del comma 3 dell'art.12 d.lgs. n.81/2008), si segnala che la Commissione ha preannunciato che in tempi brevi esaminerà anche gli altri interpelli rimasti in attesa di una risposta.

Il Consiglio Nazionale è pronto quindi a fare da tramite per inviare alla Commissione per gli interpelli – ormai pienamente operativa – i quesiti di ordine generale in tema di salute e sicurezza del lavoro che perverranno da parte degli Ordini territoriali.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Istanza di interpello CNI datata 11/11/2008 ;
- 2) Risposta Commissione per gli Interpelli, riunione del 15 novembre 2012 (INTERPELLO N.3/2012) ;
- 3) Istanza di interpello CNI datata 28/07/2010 ;
- 4) Risposta Commissione per gli Interpelli, riunione del 15 novembre 2012 (INTERPELLO N.4/2012).

MC0512Circ

ALLEGATO 1



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Roma, 11/11/2008

Prot. n. 2251/U-MC/08

Ministero del Lavoro della Salute e
delle Politiche Sociali
Commissione per gli interpelli
<interpello@lavoro.gov.it>

e p.c.

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Milano
Corso Venezia, 16
20121 MILANO

Oggetto: Istanza di interpello ex art. 12 d.lgs. n. 81/2008 –
quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro –
prot. CNI n. 1770

Con la presente si richiede l'autorevole parere della Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 9/4/2008, n. 81, su di una questione di utilità generale in tema di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro (v. allegato).

Il quesito attiene al miglioramento della sicurezza dei lavoratori, attraverso la specificazione dei requisiti che deve possedere il personale che opera sugli impianti sotto tensione (art. 82 d.lgs. 81/2008).


Si ritiene infatti che il chiarimento richiesto sia di carattere generale, in quanto riguardante tutti i lavoratori del settore.

In attesa di un cortese riscontro, distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Ing. Roberto Brandi)



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Paolo Stefanelli.)



Allegati:

- 1) quesito sull'applicazione dell'art. 82 d.lgs. 81/2008;
- 2) art. 82 d.lgs. 81/2008.

Alla Commissione per gli Interpelli di cui all'art. 12 comma 2, del D. Lgs 81/08

Oggetto: Articolo 82 Lavori sotto tensione

(omissis)

Per tensioni non superiori a 1000 V in corrente alternata.....1) l'esecuzione dei lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal Datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica...

Si richiede se la pertinente normativa tecnica è la CEI 11-27 e, se sì, se è pertanto obbligatorio quanto in essa contenuto, tra cui:

A) l'attribuzione per iscritto del profilo professionale di persona comune (PEC), oppure avvertita (PAV) o esperta (PES), in funzione dei parametri di valutazione previsti dalla norma stessa, da parte del Datore di lavoro, per tutto il personale elettricista

B) la partecipazione ai corsi previsti dalla norma stessa (14 o 18 ore) in funzione dei profili sopra riportati

C) nel caso di capo squadra di un intervento elettrico, configurandosi verosimilmente la presenza di un "preposto" di cui all'art. 2 comma 1e), gli compete anche la funzione di "Persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa (Preposto ai lavori, PL)", con le funzioni e competenze richiamate nella norma stessa?

E' prevista una qualifica dell'ente erogatore della formazione di cui ai punti B) e C)?



D.Lgs. 9-4-2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

Art. 82. Lavori sotto tensione

1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;

b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua:

1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;

c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché:

1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione;

2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione è affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività;

3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

ALLEGATO 2



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 22/11/2012
Prot. 37 / 0021851 / MA007.A001



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via IV novembre, 114

00187 Roma

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot.

Oggetto: *art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni – requisiti del personale che opera su impianti sotto tensione – art. 82 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.*

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha formulato, la seguente risposta al quesito in oggetto inoltrato dal CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI. nella riunione del 15 novembre 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo PENNESI)

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 3/2012

Roma, 15 novembre 2012

AI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI
INGEGNERI

Prof.  **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**
Partenza - Roma, 22/11/2012
Prot. 37 / 0021851 / MA007.A001

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni – *requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione – Articolo 82 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in ordine ai requisiti che deve possedere il personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione. In particolare il Consiglio chiede se la “*pertinente normativa tecnica*” richiamata nell’articolo 82 del D.Lgs. n. 81/2008 “*è la CEI 11-27 e, se sì, se è pertanto obbligatorio quanto in essa contenuto, tra cui: ...*”.

L’articolo 82 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, pone un generale divieto ad eseguire lavori sotto tensione; tuttavia ne consente l’esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni.

Per i sistemi di categoria 0 e 1 la condizione prevista dal comma 1, lett. b) del citato articolo 82, ai fini del riconoscimento dell’idoneità dei lavoratori addetti, è che: “*.....l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica*”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto ritiene di

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)


INTERPELLO N. 3/2012

potersi esprimere soltanto su quale sia "la *pertinente normativa tecnica*" e non sull'interpretazione della norma tecnica citata che è una competenza del soggetto emanante.

Premesso che è sempre legittimo il riferimento ad altra normativa tecnica pertinente, esistente in ambito comunitario o internazionale, la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione di lavori su parti in tensione, è la norma CEI 11-27 la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGAR)



ALLEGATO 3



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

28/07/2010 U-nd/3361/2010



/U-MC/10

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali
Commissione per gli interpelli
<interpello@lavoro.gov.it>

e p.c.

All'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Pisa

Oggetto: Istanza di interpello ex art.12 d.lgs n.81/2008 –
quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro-
obbligo di designazione dei lavoratori addetti al
servizio antincendio nelle aziende fino a dieci
lavoratori – prot. CNI n. 2865

Con la presente si richiede l'autorevole parere della
Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81,
su di una questione di ordine generale in tema di applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro,
sollevata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa (in
allegato).

Il quesito attiene alla obbligatorietà o meno, per le aziende
che occupano sino a dieci dipendenti, della designazione dei
lavoratori addetti al servizio antincendio, tenuto presente che
l'art.5 del DM 10 marzo 1998 ("Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"),
al secondo comma, afferma che "...per i luoghi di lavoro ove sono
occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto

alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio" (v. allegati).


Poiché il testo del decreto legislativo n.81/2008 si limita ad affermare che (art.18, comma 1, lett. *b*) il datore di lavoro, tra i suoi compiti, ha quello di "designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza" e nel fare questo deve (art.18, comma 1, lett. *t*) "adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. *Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti*", facendo perdurante rinvio (art.46, comma 4) ai criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'Interno datato 10 marzo 1998, ci si domanda se per le aziende con livello di rischio "basso" e con un numero di lavoratori inferiore a dieci possa considerarsi non necessario per il datore di lavoro designare i lavoratori addetti al servizio antincendio, così come non è necessario redigere il piano di emergenza.

Tutto sembra dipendere, quindi, dal significato da assegnare all'espressione "necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio" o ai fini della prevenzione incendi.


Poiché la risposta al quesito allegato appare di utilità generale, si trasmette il chiarimento richiesto dall'Ordine degli Ingegneri di Pisa a beneficio di tutte le aziende in cui sono occupati meno di dieci dipendenti.

In attesa di un cortese riscontro, distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Ing. Alessandro Biddau)



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Rolando)



Allegati:

- 1) Quesito Ordine Ingegneri di Pisa del 24 giugno 2010 ;
- 2) Artt. 3-5 DM 10 marzo 1998.

MC2107PI

ALLEGATO 4



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 22/11/2012
Prot. 37 / 0021853 / MA007.A001



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Al Consiglio Nazionale degli

Ingegneri

Via IV Novembre, 114

00187 Roma

Prot

Oggetto: *art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, – risposta al quesito relativo all'obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori.*

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha formulato la seguente risposta al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri relativo all'oggetto, nella riunione del 15 novembre 2012


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo PENNESI)

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N.4/2012

Roma, 15 novembre 2012

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Prot.  **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**
Partenza - Roma, 22/11/2012
Prot. 37 / 0021853 / MA007.A001

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, – *risposta al quesito relativo all'obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori, della designazione degli addetti al servizio antincendio, tenuto presente che l'articolo 5 del DM 10 marzo 1998, al secondo comma, afferma che “[...] per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio”.

L'articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, obbliga il datore di lavoro a “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”. Tale designazione deve tener conto della “natura dell'attività, delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e del numero delle persone presenti” (articolo 18, comma 1 lett. t), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'articolo 5, comma 2. del DM 10/03/1998, contempla l'esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N.4/2012


gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.

Pertanto la previsione di cui all'articolo 18, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, trova applicazione anche nel caso in esame. Tale disposizione è ulteriormente confermata dall'art. 34, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di *"svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione"*.

La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (art. 6 DM 10/03/1998).

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ing. Giuseppe PIEGARI



Segreteria CNI



Da: Segreteria CNI [segreteria@cni-online.it]
Inviato: venerdì 7 dicembre 2012 11.06
A: 'Bonfà Fabio'; 'Cardinale (Giovanni)'; 'Cede-Gaetano'; 'Gianasso Andrea'; 'Lapenna Michele'; 'Letzner Hansjorg'; 'Lopez Ania'; 'Mariani Massimo'; 'Masi Angelo'; 'Massa Gianni'; 'Monda Nicola'; 'Pellegatta Riccardo'; 'Solustri Raffaele'; 'Valsecchi Angelo'; 'Zambrano Armando'
Cc: 'Patrizia Argentieri'; 'Massimo Ciammola'
Oggetto: **BOZZA LETTERA CIRCOLARE PREDISPOSTA DA UFFICIO LEGALE PER ORDINI PROVINCIALI**
Allegati: 7 DICEMBRE 2012 - circolare CNI - istanze interpello art. 12 d.lgs 81-2008.pdf

Si allega Bozza di Lettera di circolare predisposta dall'Ufficio Legale che ha come oggetto:

- *Istanze di interpello trasmesse dal CNI ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n.81/2008 -risposte della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro -requisiti del personale destinato a eseguire lavori sotto tensione -obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a dieci lavoratori invio -prot. CNI n.5569*

Eventuali osservazioni potranno essere inoltrate a questo indirizzo e-mail
entro le ore 12,00 di MARTEDI 11 DICEMBRE 2012

Distinti saluti.

Per la Segreteria del CNI.
Natascia Z. D'Angelo

Segreteria CNI

Da: Ing. Gaetano Fede [gaetano.fede@cni-online.it]
Inviato: venerdì 7 dicembre 2012 14.04
A: 'Segreteria CNI'; 'Bonfa Fabio'; 'Cardinale Giovanni'; 'Gianasso Andrea'; 'Lapenna Michele'; 'Letzner Hansjorg'; 'Lopez Ania'; 'Mariani Massimo'; 'Masi Angelo'; 'Massa Gianni'; 'Monda Nicola'; 'Pellegatta Riccardo'; 'Solustri Raffaele'; 'Valsecchi Angelo'; 'Zambrano Armando'
Cc: 'Patrizia Argentieri'; 'Massimo Ciammola'
Oggetto: R: BOZZA LETTERA CIRCOLARE PREDISPOSTA DA UFFICIO LEGALE PER ORDINI PROVINCIALI

Ovviamente per me e' ok.Gaetano Fede

Da: Segreteria CNI [mailto:segreteria@cni-online.it]
Inviato: venerdì 7 dicembre 2012 11.06
A: 'Bonfa Fabio'; 'Cardinale Giovanni'; 'Fede Gaetano'; 'Gianasso Andrea'; 'Lapenna Michele'; 'Letzner Hansjorg'; 'Lopez Ania'; 'Mariani Massimo'; 'Masi Angelo'; 'Massa Gianni'; 'Monda Nicola'; 'Pellegatta Riccardo'; 'Solustri Raffaele'; 'Valsecchi Angelo'; 'Zambrano Armando'
Cc: 'Patrizia Argentieri'; 'Massimo Ciammola'
Oggetto: BOZZA LETTERA CIRCOLARE PREDISPOSTA DA UFFICIO LEGALE PER ORDINI PROVINCIALI

Si allega Bozza di Lettera di circolare predisposta dall'Ufficio Legale che ha come oggetto:

- *Istanze di interpello trasmesse dal CNI ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n.81/2008 -risposte della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro -requisiti del personale destinato a eseguire lavori sotto tensione -obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a dieci lavoratori invio -prot. CNI n.5569*

Eventuali osservazioni potranno essere inoltrate a questo indirizzo e-mail entro le **ore 12,00 di MARTEDI 11 DICEMBRE 2012**

Distinti saluti.

Per la Segreteria del CNI.
Natascia Z. D'Angelo

U-MC/12

Circ. n. 156/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Istanze di interpello trasmesse dal CNI ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n.81/2008 - risposte della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro - requisiti del personale destinato a eseguire lavori sotto tensione - obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a dieci lavoratori - invio - prot. CNI n.5569

Con la presente si trasmettono in allegato due risposte pervenute dalla *Commissione per gli Interpelli* della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su due quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro avanzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.

Con decreto del 28 settembre 2011, infatti, è stata finalmente costituita presso la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Commissione di cui all'art.12 del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la quale quindi - dopo un periodo di organizzazione delle attività - ha potuto iniziare ad esaminare e risolvere i quesiti ricevuti negli anni passati.

La prima risposta (INTERPELLO N.3/2012) attiene ad un interpello trasmesso dal CNI con nota del 11/11/2008, relativo ai requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione, ai sensi dell'art.82 d.lgs. n. 81/2008 (v. allegati).

La Commissione per gli interpelli – dopo aver premesso che può rispondere soltanto su quale sia “*la pertinente normativa tecnica*” – afferma che la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione di lavori su parti in tensione, è la **norma CEI 11-27**, “la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge”.

La seconda risposta (INTERPELLO N.4/2012) attiene ad un interpello trasmesso dal CNI con nota del 28/07/2010, relativo all'obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a dieci lavoratori, alla luce dell'art.18 d.lgs. n.81/2008 (in allegato).

La Commissione per gli interpelli si esprime positivamente, affermando che “la previsione di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.81/2008 trova applicazione anche nel caso in esame”.

Questo perché l'art.5, comma 2, del DM 10/03/1998 contempla l'esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza, ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.


Si rimanda comunque alla lettura integrale delle due risposte pervenute.

Nel rammentare che *le indicazioni* fornite nelle risposte agli interpelli “*costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza*” (ai sensi del comma 3 dell'art.12 d.lgs. n.81/2008), si segnala che la Commissione ha preannunciato che in tempi brevi esaminerà anche gli altri interpelli rimasti in attesa di una risposta.

Il Consiglio Nazionale è pronto quindi a fare da tramite per inviare alla Commissione per gli interpelli – ormai pienamente operativa – i quesiti di ordine generale in tema di salute e sicurezza del lavoro che perverranno da parte degli Ordini territoriali.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Istanza di interpello CNI datata 11/11/2008 ;
- 2) Risposta Commissione per gli Interpelli, riunione del 15 novembre 2012 (INTERPELLO N.3/2012) ;
- 3) Istanza di interpello CNI datata 28/07/2010 ;
- 4) Risposta Commissione per gli Interpelli, riunione del 15 novembre 2012 (INTERPELLO N.4/2012).

MC0512Circ